

Rep. n. _____

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CITTÁ DI SCAFATI

(Prov. di Salerno)

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LEASING

FINANZIARIO – (CIG: 5618771482)

L'anno 2014 il mese di il giorno ... con la presente scrittura

pubblica informatica,

tra

la Società A.C.S.E. S.p.A, con sede legale in Scafati (SA), via Melchiade

c/o casa Comunale, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno al

n.29153/2000 del Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva n.

03636380655, nella persona del Direttore Generale Ing. Salvatore De Vivo

domiciliato per la carica presso la sede amministrativa della società, in Scafati

alla in Via Armando Diaz n. 100, giusto i poteri conferiti dal Consiglio di

Amministrazione del 24.05.2012 e del 28/01/2014 di seguito

indicata come "Committente", da una parte

e

la ditta, con sede legale in via, ... –

....., iscritta presso la Camera di Commercio di, al

n° REA, partita IVA.C.F., nella

persona del Sig., nato a il

....., e residente in alla via, ..., in

qualità di rappresentante legale dell'Impresa finanziatrice, che elegge

domicilio per le comunicazioni: via,

,tel.e fax:, email:	
 di seguito indicata come "appaltatore"	
	si conviene quanto segue:	
	Art. 1 – Premessa –	
	Le premesse costituiscono patto.	
	L'appaltatore è risultato aggiudicatario della gara aperta (CIG: 5618771482),	
	ai sensi dell'art. 55 del DLgs 163/2006, esperita il 29/04/2014.	
	L'aggiudicazione è avvenuta col criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.	
	82 del D.Lgs. 163/06, giusta determina di aggiudicazione definitiva del	
	Direttore Generale di A.C.S.E. del– prot....., per il servizio di	
	locazione finanziaria per l'acquisto di automezzi e attrezzature di ACSE SpA.	
	L'aggiudicazione definitiva a favore dell'appaltatore è stata dichiarata	
	efficace con determina del Direttore Generale prot. n° del	
 Non risulta pervenuta agli atti di questa società ricorso avverso	
	l'aggiudicazione definitiva ed il termine dilatorio è scaduto, ai sensi,	
	rispettivamente, dei commi 10-ter e 10 dell'art. 11 del DLgs 163/2006.	
	Art. 2 - Oggetto –	
	L'appaltatore si obbliga nei confronti del committente, con organizzazione dei	
	mezzi necessari e gestione a proprio rischio, alla stipula di contratti di	
	locazione finanziaria per la fornitura di autoveicoli di servizio e veicoli,	
	attrezzature e beni destinati alla raccolta rifiuti. I suddetti beni mobili saranno	
	scelti dalla stazione appaltante a seguito di apposite procedure di gara con le	
	quali verranno individuati i relativi fornitori	
	<ul style="list-style-type: none"> Sul presente servizio non è riconosciuto il diritto di privativa. 	

	Per gli ulteriori elementi di dettaglio si rinvia al relativo Capitolato d'Oneri	
	del 28/01/2014 sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara del, al	
	presente allegato, che insieme agli altri atti di gara quali il bando, il	
	disciplinare di gara e l'offerta fanno parte integrante e sostanziale del presente	
	atto anche se questi materialmente non allegati.	
	Art. 3 – Caratteristiche tecniche –	
	Le caratteristiche tecniche del leasing finanziario, riferite al singolo contratto	
	di leasing, sono le seguenti:	
	- durata del contratto di leasing: 60 mesi dalla data di stipula degli	
	stessi;	
	- periodicità dei canoni: i canoni dovranno essere mensili anticipati;	
	- stipula del contratto: entro 15 giorni dalla data di collaudo positivo e	
	definitivo della fornitura che risulterà da apposito verbale;	
	- riscatto finale: 1% del valore del bene offerto in fase di gara;	
	- maxicanone iniziale: __% del valore del bene offerto in sede di gara;	
	- tasso applicato: indicizzato con spread del __% da aggiungere	
	all'Euribor 3 mesi /360 come rilevato dal Sole 24 Ore, con piano di	
	ammortamento obbligatorio;	
	- spese accessorie: spese sottoscrizione contratto ____, spese invio	
	comunicazione periodica ____, spese gestione e calcolo indicizzazione	
	____, spese incasso ____.	
	Art. 4 - Corrispettivo –	
	Il tasso per la stipula dei contratti di leasing è formato dallo spread del __%	
	offerto in fase di gara a cui occorre sommare l'Euribor 3 mesi/360 come	

	rilevato dal Sole 24 Ore nei due giorni lavorativi precedenti la data di stipula	
	del contratto.	
	Art. 5 – Modalità di pagamento del corrispettivo –	
	Il maxicanone verrà pagato a seguito del collaudo degli automezzi, alla data di	
	stipula del contratto di leasing tramite bonifico bancario. I canoni mensili	
	verranno pagati tramite RID bancario anticipato con periodicità mensile.	
	Sugli eventuali ritardi dei pagamenti saranno applicati gli interessi come per	
	legge.	
	L'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla L. 136/2010.	
	Art. 6- Garanzie	
	L'appaltatore ha presentato la polizza fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art.	
	113 del D. Lgs 163/2006, n della società	
 di del ...% (ribasso offerto del%)	
	dell'importo di €, dimezzato, decorrente dal al	
	
	La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi	
	dal ricevimento della richiesta del committente qualora, in fase di esecuzione	
	del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di	
	ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di	
	inadempimento a tale obbligo, il committente ha facoltà di dichiarare risolto	
	di diritto il contratto.	
	Il committente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle	
	penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 2 (Oggetto) e art. 8	

	(Risoluzione del contratto per inadempimento e per reati accertati (art. 135 del dlgs 163/2006)	
	Art. 7– Penalità –	
	In caso di ritardo, verrà applicata, senza obbligo di messa in mora, la seguente penale per ogni giorno di ritardo accertato:	
	1 ‰ (un per mille) dell’ammontare netto contrattuale.	
	Il valore complessivo della penale non deve superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 298 del DPR 207/2010.	
	Nel caso in cui il ritardo dovesse superare i 30 (trenta) giorni solari, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere, senza obbligo di messa in mora, il contratto e di procedere a nuova aggiudicazione, in danno ed a spese dell’inadempiente, restando salvi ogni altro diritto ed azione.	
	L’importo della penale, verrà trattenuto dai canoni a scadere e/o dalla cauzione definitiva.	
	Complessivamente comunque l’importo della penale non deve superare il dieci per cento dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’art. 298 del DPR 207/2010.	
	Art. 8 – Risoluzione del contratto per inadempimento e per reati accertati (art. 135 del dlgs 163/2006)	
	Il contratto si può risolvere di diritto per inadempienza e per reati accertati nei seguenti casi:	
	a) sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;	
	b) violazione reiterata degli obblighi contrattuali inerenti la qualità delle prestazioni;	

	c) cessione o sub-affidamento, o violazione delle norme di cui agli artt.	
	117 e 118 del DLgs 163/2006 e della lettera di invito;	
	d) transazioni finanziarie siano state eseguite senza l'utilizzo del bonifico	
	bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della L.	
	136/2010;	
	e) fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;	
	f) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo nei	
	confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più	
	misure di prevenzione di cui al DLgs 06.09.2011, n. 159, ovvero sia	
	intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti	
	previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del cpp, dagli artt. 314,	
	primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320	
	del cp, nonché per reati di usura (644 cp), riciclaggio (648-bis cp),	
	nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante (356 cp), di	
	subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque	
	interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti	
	alla sicurezza del lavoro;	
	g) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento nei confronti	
	dell'appaltatore che dispone la perdita di uno o più requisiti di ordine	
	generale di cui all'art. 38 del DLgs 163/2006;	
	h) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento nei confronti	
	dell'appaltatore per l'applicazione di una sanzione interdittiva di cui	
	all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno	
	2001 n.231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle	
	persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di	

	personalità giuridica), inerenti gli articoli della Sez. III (Responsabilità	
	amministrativa da reato), quali p.e., l'art. 25-septies sulla sicurezza sul	
	lavoro, l'art. 25-undecies, comma 7, sui reati ambientali, nonché ogni	
	altra condanna prevista dall'art. 32-quater del codice penale, come	
	introdotto dall'art. 120 della L. 24.11.1981, n. 689, che comporta il	
	divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.	
	Nelle predette ipotesi il committente darà comunicazione con racc. AR ovvero	
	con atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la	
	cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni potendo appaltare il servizio	
	in danno ed a spese dell'appaltatore inadempiente con l'addebito	
	dell'eventuale costo emergente.	
	Art. 9 - Responsabilità per danni –	
	L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno causato a cose e/o persone per	
	l'espletamento della servizio oggetto del presente contratto. Il committente	
	resta completamente estraneo ai rapporti dell'appaltatore con terzi ed	
	eventuali divergenze ed accordi tra di essi non daranno diritto alcuno di	
	rivalersi nei confronti del committente.	
	Art. 10 – Cessione –	
	L'Appaltatore non può cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il	
	credito che ne deriva, senza l'autorizzazione del Committente.	
	Art. 11 – Varianti e Prezzi unitari –	
	Sono prezzi contrattuali i prezzi unitari risultanti dalla offerta della ditta	
	aggiudicataria.	
	Viceversa se le condizioni dell'appalto dovessero mutare in corso d'opera	
	tale che il prezzo unitario offerto ed aggiudicato non dovesse ricomprendere	

	più le condizioni di cui al precedente art. 2), si concorderanno tra le parti	
	nuovi prezzi.	
	Le eventuali somme non spese saranno considerate economie di gestione	
	sulle quali l'appaltatore non può esercitare alcun diritto.	
	Art. 12 - Controversie –	
	Tutte le controversie relative al presente contratto saranno devolute alla	
	competenza esclusiva del Foro di Nocera Inferiore.	
	Art. 13- Oneri e spese –	
	Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione, a tassa fissa, le cui spese	
	sono a carico dell'appaltatore. Sono parimenti a carico dell'appaltatore tutte le	
	altre spese amministrative inerenti il presente contratto. _____	
	Art. 14 – Trattamento dei dati personali	
	Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima	
	della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del	
	DLgs 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati	
	personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del	
	contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù	
	dell'art. 7 della citata normativa. Il committente tratta i dati ad esso forniti per	
	la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello	
	stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per	
	fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto	
	l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti.	
	Art. 15 - Rinvio alle norme di legge –	

[illegible]